



COMUNICATO UFFICIALE N. 95

Roma,

(Beach Soccer – n. 1/BS)

Protocollo:

La Lega Nazionale Dilettanti – in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33 bis del Regolamento della L.N.D. e per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer – indice ed organizza, per l'anno solare 2012, le seguenti manifestazioni per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico:

- Campionato Nazionale Serie A di Beach Soccer;
- Coppa Italia di Beach Soccer;
- Supercoppa di Lega di Beach Soccer;

Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Beach Soccer, competente all'organizzazione dell'attività nazionale. Per lo svolgimento delle suddette manifestazioni, il Dipartimento può avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali della F.I.G.C.

La Lega Nazionale Dilettanti si riserva il diritto di istituire un Campionato Nazionale Femminile di Beach Soccer. La sovrintendenza tecnico-organizzativa di tale attività sarà demandata alla responsabilità della Divisione Calcio Femminile, a cui compete la predisposizione del relativo Regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Comunicato Ufficiale.

1) Campionato Nazionale Serie A

A tale Campionato, articolato in via ordinaria su due gironi composti da otto squadre ciascuno, partecipano sedici squadre. I meccanismi e le modalità di articolazione del Campionato, nonché gli adempimenti previsti per la partecipazione dei calciatori, sono contenuti nell'accluso Regolamento del Campionato, che costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.

3) Coppa Italia

La competizione si svolgerà secondo la formula che prevede l'articolazione in un concentramento unico, al fine di impegnare convenientemente tutte le **sedici** squadre partecipanti alla competizione stessa. Il programma e il calendario di svolgimento delle suddette gare saranno regolati da comunicato ufficiale di successiva pubblicazione. Alla Coppa Italia partecipano le squadre iscritte al Campionato di Serie A 2012.

4) Supercoppa di Lega

Alla competizione, articolata in gara unica in campo neutro, partecipano di diritto le squadre vincenti il Campionato Serie A 2011 e la Coppa Italia 2011. Essendo il Terracina Beach Soccer detentore di entrambi i suddetti titoli sportivi riferiti alla Stagione 2011, acquisisce il diritto a partecipare alla Supercoppa di Lega 2012, in via prioritaria, la squadra finalista della Coppa Italia 2011, segnatamente la Società Catania Beach Soccer. Di conseguenza, il titolo sportivo a prendere parte alla Supercoppa di Lega 2012 viene acquisito in via prioritaria dalle società Catania Beach Soccer e Terracina Beach Soccer, salvo diverse determinazioni che potranno essere assunte dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. all'esito delle iscrizioni al Campionato di Serie A 2012.

Il programma e il calendario di svolgimento della suddetta gara per l'assegnazione della Supercoppa di Lega 2012 saranno regolati da comunicato ufficiale di successiva pubblicazione.

5) Tornei Regionali e Provinciali

Articolazione – I Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della L.N.D., d'intesa con il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., possono indire Tornei ufficiali, fissandone i Regolamenti e le modalità di esecuzione. I Regolamenti dei Tornei organizzati dai Comitati Regionali devono essere preventivamente approvati dalla L.N.D. I Regolamenti dei Tornei organizzati dai Comitati Provinciali devono essere preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali, dando contestuale comunicazione alla L.N.D. dello svolgimento dei medesimi.

6) Adempimenti economico – finanziari e organizzativi

a) Adempimenti per l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A 2012

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A , anche a mezzo fax al n. 06.32822706, entro il termine fissato dalla Lega Nazionale Dilettanti, segnatamente **entro il giorno 10 Febbraio 2012 ore 12.00, presso la sede del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Piazzale Flaminio n. 9 a Roma (CAP 00196), provvedendo – a pena di decadenza dell'ammissibilità dell'istanza di partecipazione ai rispettivi Campionati** - a tutti gli adempimenti stabiliti, utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale.

Nel caso di eccedenza e/o mancanza delle domande di ammissione al Campionato di Serie A , fatto salvo quanto previsto al successivo art. 2 e art. 2-bis del Regolamento dei Campionati, la composizione del relativo organico del suddetto Campionato avverrà per decisione del Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, su proposta del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1. anzianità di attività nel Beach Soccer;
2. bacino di utenza;
3. particolari meriti e/o titoli sportivi conseguiti nell'attività del Beach Soccer.

Le decisioni inerenti la composizione dell'organico del Campionato di Serie A non saranno appellabili.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie A , non saranno accettate le iscrizioni di Società che non abbiano disposto, entro il termine di cui sopra, il compimento di tutte le procedure previste, ivi compreso il versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato stesso, di tutte le seguenti somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari:

Campionato Nazionale di Serie A

- eventuale saldo debiti anni precedenti;
- domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A 2012 e modulo di censimento, debitamente compilati e sottoscritti dal Legale Rappresentante della Società;
- somma di € 2.000,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, a titolo di diritti di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A 2012;
- somma di € 900,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale di Serie A 2012 (a garanzia di eventuali passività sportive);
- somma di € 250,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, a titolo di tassa associativa alla Lega Nazionale Dilettanti.

I pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile devono essere intestati a: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

I pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario devono essere intestati come di seguito riportato:

Nome banca: UNICREDIT - Agenzia ROMA PO B

Indirizzo: VIA PO, 52 – 00198 ROMA

Codice IBAN: IT78S0200805016000400030336

Intestazione: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

Causale: Iscrizione Società _____ al Campionato Nazionale Serie A 2012 di Beach Soccer.

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di partecipazione al Campionato di Serie A, complete di tutti gli adempimenti previsti ai punti precedenti, NON FANNO FEDE IL TIMBRO POSTALE O IL TERMINE DI SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE INVIATA A MEZZO CORRIERE e/o RACCOMANDATA e/o POSTA CELERE, ANCHE SE TRASMESSA IN TEMPO UTILE DAI COMPETENTI UFFICI.

Resta salvo che l'intera documentazione comprovante l'effettuazione di tutti gli adempimenti previsti, qualora trasmessa a mezzo fax dalla Società interessata entro il termine di cui sopra, dovrà

pervenire successivamente al predetto termine, anche in originale, alla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

<u>c) Ammende per rinuncia – Serie A</u>	€ 250,00	= 1° rinuncia
	€ 500,00	= 2° rinuncia, <u>con</u> <u>conseguente esclusione dal Campionato</u>

Le ammende per rinuncia verranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla partecipazione alla gara avviene durante lo svolgimento dell'ultima tappa di qualificazione di ogni girone dei Campionati di Serie A.

e) <u>Reclami al Giudice Sportivo Nazionale</u>	€ 100,00
f) <u>Reclami alla Corte di Giustizia Federale</u>	€ 200,00
Reclami alla Corte di Giustizia Federale con procedura d'urgenza	€ 350,00
g) <u>Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati</u>	€ 100,00
Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati con procedura d'urgenza	€ 130,00

h) Tasse di tesseramento (calciatori attività ricreativa ed amatoriale):

- costo del cartellino, comprensivo di tesseramento e premio assicurativo	€ 6,00 cadauno
- tessera allenatore abilitato	€ 15,00
- medico sociale	€ 50,00
- tessera impersonale	€ 4,00
- blocco distinta gare	€ 6,00

Alla Società vincente la fase finale della Coppa Italia 2011 sarà attribuito un contributo pari all'importo dei diritti di iscrizione al Campionato di Serie A 2012, giusta disposizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 118, pubblicato dalla L.N.D. in data 1° Marzo 2010 e successivamente ratificato dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

i) Attività Regionale – Diritti di iscrizione:

Tornei Regionali	€ 100,00
Tornei Provinciali	€ 50,00

7) Società associate

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie A 2012, nonché alla Coppa Italia e alla Supercoppa di Lega 2012, possono associarsi alla Lega Nazionale Dilettanti solo le Società che non aderiscano, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali e internazionali diverse dalla L.N.D. o che intrattengano con le medesime rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, finalizzate a promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale e internazionale. Quanto all'operatività temporale di tale divieto, si rappresenta che essa riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2012 nella sua interezza e si estende anche ai casi in cui l'attività nazionale 2012 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale.

Acquisiscono pertanto il diritto di associarsi alla L.N.D. le sole Società che rispettino integralmente le condizioni e i requisiti previsti nel presente comma. Eventuali infrazioni rilevate nel corso dell'attività determineranno sanzioni disciplinari a carico della Società o del tesserato inadempiente.

8) Norme transitorie

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dando tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Albertino Branchesi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Santino Lo Presti)

REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI

Attività nazionale Beach Soccer 2012

Articolo 1 Norme generali

1. La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer, organizza il Campionato Nazionale di Serie A , nel rispetto del presente Regolamento, del Regolamento di gioco e delle N.O.I.F. Per il tramite dei Comitati Regionali e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali della F.I.G.C., indice e organizza Tornei a carattere regionale e provinciale. Per il tramite della Divisione Calcio Femminile, indice e organizza il Campionato Sperimentale Femminile di Beach Soccer.
2. Potranno partecipare al Campionato di Serie A le squadre regolarmente iscritte per l'anno sportivo in corso entro il termine perentorio stabilito dal Dipartimento Beach Soccer.
3. La stesura dei calendari e delle date dei due gironi della Serie A e della fase finale (play-off) del Campionato di Serie A sarà resa nota con Comunicato Ufficiale.
4. Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri dell'A.I.A.
5. La L.N.D. e il Dipartimento Beach Soccer declinano ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a tesserati o terzi, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti in materia di tutela assicurativa e sanitaria. A tale riguardo, al fine di tutelare le Società in ordine ad eventuali incidenti fisici che dovessero accadere durante le partite, è obbligatorio presentare le certificazioni mediche di idoneità all'attività sportiva in favore dei propri calciatori. Le certificazioni sono tenute agli atti delle Società partecipanti, le quali sono garanti degli avvenuti accertamenti sanitari.

Articolo 2 Svolgimento della Serie A e formazione delle classifiche

1. Il Campionato Nazionale Serie A 2012 è articolato in via ordinaria su due gironi composti da otto squadre ciascuno e vi partecipano sedici squadre. Le squadre partecipanti al Campionato di Serie A 2011 hanno diritto, in via prioritaria, a richiedere l'iscrizione all'omologo Campionato 2012. I meccanismi e le modalità di svolgimento del Campionato prevedono due gironi, formati dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. e denominati A e B, ciascuno con otto squadre partecipanti, le quali sono raggruppate secondo il criterio della vicinorietà geografica, segnatamente Girone A (Centro-Sud) e Girone B (Centro-Nord).

Per ciascuno dei due gironi, sono organizzate tre tappe di qualificazione, con la formula che prevede che le squadre si incontrino, nell'ambito del medesimo girone, con gare di sola andata da disputarsi per le prime due tappe nelle giornate del sabato e della domenica e nell'ultima tappa nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica. Il Dipartimento Beach Soccer si riserva di apportare eventuali modifiche per esigenze tecniche e di coordinamento con le attività internazionali a carattere europeo e mondiale. L'ordine delle gare, sorteggiato dal Dipartimento Beach Soccer prima dell'inizio del Campionato, ha abbinamenti differenti in ogni giornata di gara delle singole tappe. Ciascun girone è strutturato su un totale di sette giornate di gara. Ogni singola

squadra, pertanto, disputa un totale di sette partite nel contesto delle tre tappe di qualificazione riferite al proprio Girone.

2. Saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici minuti effettivi ciascuno, 2 (due) punti per la vittoria dopo il tempo supplementare di tre minuti effettivi o i calci di rigore, 0 (zero) punti per la sconfitta al termine dei tre tempi regolamentari e/o dopo il tempo supplementare o i calci di rigore.

3. Al termine di ogni tappa di qualificazione di ciascun girone, verrà stilata la classifica generale, basata sulla somma di tutti i punteggi ottenuti alla fine di ogni giornata di gara di ciascun girone e, comunque, a conclusione delle tappe di qualificazione alla fase finale per ciascun girone.

A conclusione delle tappe di qualificazione riferite a ciascuno dei due Gironi, la somma dei punteggi di ogni singola tappa genererà il totale punti di ogni squadra.

4. Le prime quattro squadre classificate per ogni girone saranno ammesse alla fase finale per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia, che si svolgerà secondo la formula che prevede il concentramento in un'unica tappa articolata su più giornate di gara. Per quanto attiene alla formulazione della classifica generale, riferita – in particolare – ad eventuali casi di parità al termine delle tre tappe di qualificazione che interesseranno ciascun girone, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:

- parità di punteggio tra due squadre al termine della terza e conclusiva tappa di ciascun girone, coincidente con il rispettivo svolgimento della settima giornata di gara: per la determinazione della classifica generale del girone, si procederà tenendo conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tempi supplementari o ai tiri di rigore;

- parità di punteggio tra più di due squadre al termine della terza e conclusiva tappa di ciascun girone, coincidente con il rispettivo svolgimento della settima giornata di gara: per la determinazione delle singole posizioni nell'ambito della classifica generale del girone, si procederà alla compilazione della c.d. "classifica avulsa", tenendo conto nell'ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;

b) in caso di ulteriore parità di punti tra più di due squadre, della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri delle tappe di qualificazione, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore dopo lo svolgimento di eventuali tempi supplementari; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate;

c) del maggior numero di reti segnate negli incontri delle tappe di qualificazione, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore dopo lo svolgimento di eventuali tempi supplementari;

d) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore dopo lo svolgimento di eventuali tempi supplementari;

e) del sorteggio.

4. Il campo è sempre da considerarsi neutro, con nessuna squadra ospite od ospitante, fatta eccezione per i casi in cui è prevista la specifica definizione del colore delle divise da gioco da indossare. In tal senso, qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante, ovvero la prima nominata secondo il calendario ufficiale, cambiare la propria maglia. La squadra ospitata, ovvero la seconda squadra nominata in base al calendario ufficiale, conserva i propri colori sociali.

Articolo 3

Svolgimento della Fase Finale (Playoff) della Serie A

La fase finale che decreterà la squadra Campione d'Italia 2012 si svolgerà in tre giornate al termine della fase di qualificazione. Al venerdì e al sabato le squadre si affronteranno nei quarti di finale e nelle semifinali (in gara unica) nel modo che segue:

- 1.a classificata girone "A" – 4.a classificata girone "B"
- 1.a classificata girone "B" – 4.a classificata girone "A"
- 2.a classificata girone "A" – 3.a classificata girone "B"
- 2.a classificata girone "B" – 3.a classificata girone "A"

In caso di parità al termine di ogni gara si renderà necessaria la disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità al termine dei tempi supplementari, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore.

Articolo 4

Tesseramento

1. E' data facoltà alle Società aspiranti all'ammissione al Campionato di Serie A 2012 di presentare l'elenco nominativo dei propri calciatori all'atto dell'iscrizione (minimo dodici, massimo 30 calciatori), compilando la modulistica allegata alla presente. **Il termine conclusivo di presentazione del suddetto elenco, da inoltrare al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. – Piazzale Flaminio, 9 – 00196 Roma, è comunque fissato improrogabilmente, per tutte le Società ammesse a partecipare al Campionato su indicato, entro le ore 12.00 del 22.05.2012.** Qualora il numero massimo di trenta giocatori non sia completo entro il termine sopra indicato, **c'è tempo fino alle ore 12.00 del 20.07.2012 per completare l'elenco dei trenta giocatori.** I giocatori che verranno aggiunti entro tale scadenza non dovranno risultare iscritti con nessuna altra squadra di Serie A. L'utilizzo di uno o più calciatori non in regola con la rispettiva posizione di tesseramento sarà punita con la sanzione della perdita della gara in cui il/i medesimo/i sarà/saranno impiegato/i.
2. All'atto dell'iscrizione al Campionato, le Società sono tenute a comunicare, attraverso la modulistica d'iscrizione allegata alla presente, i nominativi dei Dirigenti e di eventuali collaboratori, precisandone le qualifiche, gli incarichi e i dati specificamente richiesti (generalità, estremi di un documento di riconoscimento, etc.). Ogni variazione dovrà essere comunicata al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. entro cinque giorni dal suo verificarsi.
3. La Tessera rilasciata dai Comitati Regionali o dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti è documento essenziale per prendere parte all'attività e

dovrà essere presentata agli arbitri, ai sensi dell'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), unitamente ai documenti di riconoscimento e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori, del capitano e del vice-capitano, del responsabile di squadra (dirigente accompagnatore ufficiale) e di tutte le altre persone che possono accedere all'area di gioco, con indicazione delle relative tessere. Tutte le persone che le squadre intendono far accedere al Rettangolo di Gioco (giocatori, allenatore, dirigenti, accompagnatore, medico sociale, massaggiatore) dovranno essere regolarmente tesserate, secondo quanto disposto dalle norme federali vigenti in materia di attività amatoriale e ricreativa.

4. Il vincolo di tesseramento per i Campionati di Beach Soccer sarà limitato alla durata delle manifestazioni e non pregiudicherà diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.
5. Ferme restando le particolari disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 100, pubblicato dalla L.N.D. il 26 Gennaio 2010, e successive integrazioni e/o modifiche intervenute con note della L.N.D. datate 28/06/2011 e 30/06/2011 e 30/06/2010, che si allegano al presente Comunicato, in ordine al primo tesseramento di calciatori stranieri minori di età, tutte le richieste di tesseramento da parte delle Società interessate, unitamente alle relative operazioni, dovranno essere redatte sugli appositi moduli federali e, contestualmente, dovranno essere effettuate presso i Comitati Regionali o le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della L.N.D., con l'eccezione dell'eventuale tesseramento di calciatori extracomunitari maggiorenni e/o non rientranti nelle previsioni di cui al citato C.U. n. 100 della L.N.D. e successive integrazioni e/o modifiche, che dovrà essere effettuato esclusivamente presso il Comitato Regionale competente, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 5. Per tutte le richieste di tesseramento, le Società dovranno avvalersi delle modalità operative previste per l'attività ricreativa e amatoriale, con il conseguente rilascio della relativa tessera bianca plastificata, la cui emissione è a cura del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale o Distrettuale competente.

Art. 5

Il Tesseramento dei calciatori stranieri

1. Ferme restando le premesse di cui al comma 5, del precedente art. 4, sono tesserabili tutti i cittadini di sesso maschile di età non inferiore ai 15 anni, aventi residenza e cittadinanza nella comunità europea, nonché un massimo di due cittadini extracomunitari per Società, secondo le modalità di cui al presente articolo, fino ad un massimo di sei calciatori stranieri di cui due extracomunitari.

2. Ai fini della partecipazione alle gare del Campionato Nazionale di Serie A, tenuto conto delle modalità di gioco che prevedono la sostituzione "volante", le Società devono schierare la propria squadra composta da non più di cinque calciatori, uno dei quali giocherà da portiere. Nessuna gara potrà iniziare se l'una o l'altra squadra dispone meno di quattro calciatori. E' possibile inserire negli elenchi ufficiali di gara, da un minimo di cinque ad un massimo di dodici calciatori. Le Società hanno, comunque, l'obbligo di inserire nella distinta ufficiale presentata all'arbitro prima di ogni gara un numero minimo di nove calciatori di cittadinanza italiana e un numero massimo di tre calciatori stranieri, indipendentemente dallo status di comunitario o extracomunitario e, comunque, di un massimo di due extracomunitari.

3. Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, all'atto del tesseramento dovrà essere presentata copia autenticata del passaporto o il certificato di cittadinanza italiana in originale, rilasciato dalle competenti Autorità.
4. Il permesso di soggiorno viene rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso. Per l'ingresso in Italia di extracomunitari, motivato da ragioni di visite, affari, turismo e studio, non è richiesto il permesso di soggiorno se la durata del soggiorno stesso non è superiore a tre mesi (Legge 28 Maggio 2007, n. 68).
5. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso, anche in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.
6. Il permesso di soggiorno è rilasciato esclusivamente dalla Questura della Provincia in cui lo straniero extracomunitario intende stabilirsi dal momento del suo ingresso in Italia. Al momento della presentazione della richiesta presso la competente Questura, su richiesta della parte interessata, la Questura stessa può rilasciare una attestazione dichiarante che non sussistono motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, specificandone la scadenza e i motivi. Tale attestazione dà diritto a richiedere il tesseramento del calciatore straniero extracomunitario in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.
7. Eventuali dichiarazioni da parte delle Società di Beach Soccer, finalizzate a motivare la permanenza in Italia dello straniero extracomunitario per attività sportiva con Società italiane che svolgono campionati federali, NON costituiscono titolo equipollente al permesso di soggiorno.
8. L'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari può, altresì, essere consentito con visti per soggiorno di breve durata - rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero e validi fino ad un massimo di novanta giorni - e per soggiorno di lunga durata che comportano per il titolare la concessione del permesso di soggiorno in Italia, con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
9. Per l'attività nazionale di Beach Soccer dell'anno 2012, è consentito ad ogni Società il tesseramento di un massimo di due calciatori extracomunitari che siano in possesso di visto o permesso di soggiorno in Italia anche di durata fino a tre mesi e, comunque, a copertura dell'intero periodo di tesseramento.

Art. 6

Meccanismi e modalità procedurali per la presentazione delle distinte ufficiali di gara

1. Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti al numero di calciatori inseriti nella predetta distinta ufficiale, fermo restando quanto indicato al comma 2 del precedente art. 5, resta inteso che – qualora il numero di calciatori fosse inferiore a dodici – le corrispondenti combinazioni italiani/stranieri devono essere obbligatoriamente effettuate nel modo che segue:

- N. 11 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 8 calciatori italiani e n. 3 calciatori stranieri;
- N. 10 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatori italiani e n. 3 calciatori stranieri;

- N. 9 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatori italiani e n. 2 calciatori stranieri;
- N. 8 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 6 calciatori italiani e n. 2 calciatori stranieri;
- N. 7 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 5 calciatori italiani e n. 2 calciatori stranieri;
- N. 6 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatori italiani e n. 2 calciatori stranieri;
- N. 5 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatori italiani e n. 1 calciatori stranieri.
- N. 4 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatori italiani e nessuno straniero

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra sarà punita con la perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

2. Ai sensi dell'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), il calciatore sprovvisto di tessera o di un documento di riconoscimento può prendere ugualmente parte alle gare, qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della Società punibile con le sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato e che la Società ha inoltrato al competente organo federale, almeno entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento, esibendo la documentazione attestante lo svolgimento delle relative procedure, in particolare:
- a) copia della richiesta di tesseramento recante la data di deposito presso il Comitato Regionale o la Delegazioni Provinciale della L.N.D.,
 - b) copia della richiesta di tesseramento inviata al Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale della L.N.D., unitamente alla ricevuta di raccomandata con avviso di ricevimento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale è stata spedita la documentazione inerente il tesseramento.

3. Il responsabile di squadra (o il capitano) può richiedere agli arbitri la visione delle tessere e dei documenti dei giocatori e dei dirigenti della squadra avversaria. Gli arbitri, verificati i documenti consegnati, procederanno ad effettuare il riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti in lista, alla presenza di entrambe le squadre.

4. Non potranno in ogni caso essere tesserati per l'attività di Beach Soccer coloro che siano colpiti da squalifiche o inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. La L.N.D. può derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara o per squalifica a tempo determinato non superiore a un mese.

Articolo 7

Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle squadre dai Campionati di Serie A

1. Le squadre hanno l'obbligo di portare a termine il campionato di Serie A al quale sono iscritte e di concludere le gare iniziate.
2. La squadra che rinuncia alla disputa di una gara o rinuncia a proseguire alla disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-10, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda alla rinuncia.
3. Qualora una squadra si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di qualificazione, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-10 in favore dell'altra squadra con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.
4. La squadra che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è automaticamente esclusa dal Campionato di competenza, con le conseguenze di cui al Codice di Giustizia Sportiva.
5. Il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dalla L.N.D. equivale a rinuncia alla disputa della gara.

Articolo 8

Ritardo nella presentazione in campo delle squadre

Tempo d'attesa

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara dei rispettivi Campionati.
2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, gli arbitri devono comunque dare inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo e mezzo della gara, quantificabile in 18 minuti.
3. E' facoltà della L.N.D. ridurre tale termine notificando in tempo il cambiamento a tutti i responsabili delle Società.

Articolo 9

Mancata partecipazione alla gara per cause di forza maggiore

1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'Articolo 8, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'Articolo 7, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.
2. La declaratoria della sussistenza delle causa di forza maggiore compete senza possibilità di appello al Giudice Sportivo Nazionale competente.

Articolo 10

Recupero delle gare

1. Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate, per qualsiasi ragione non prevista dal Regolamento di Gioco, sono recuperate o rese nulle con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

Articolo 11 Impraticabilità del terreno di gioco

1. Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza del primo arbitro designato a dirigere la gara.
2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori presenti nelle prescritte distinte di gioco.
3. Il primo arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, il primo arbitro può prescindere dalla presenza, e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.

Articolo 12 Adempimenti preliminari alla gara

1. Prima dell'inizio di ogni gara il dirigente accompagnatore, ovvero "Responsabile di squadra", deve presentare al 3° ufficiale di gara l'elenco dei calciatori partecipanti con i relativi documenti di identità e le tessere amatoriali. Le distinte delle squadre dovranno necessariamente indicare un capitano ed un vice capitano, e i dirigenti, ove presenti. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale ("responsabile di squadra") rappresenta, ad ogni effetto, la propria squadra.
2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere controfirmata dagli arbitri e consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara.
3. I dirigenti ed il capitano hanno diritto di avere in visione le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara.

Articolo 13 Persone ammesse nel rettangolo di gioco

1. Per le gare di Serie A sono ammessi nel rettangolo di gioco, per ciascuna delle squadre, purché muniti di tessera amatoriale valida per la stagione in corso:
 - a. i calciatori di riserva;
 - b. un dirigente accompagnatore ufficiale ("responsabile di squadra");
 - c. un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
 - d. un medico sociale.
2. Le persone ammesse nel rettangolo di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. Gli arbitri esercitano nei loro confronti i poteri disciplinari conferitigli.
3. Tutte le persone ammesse nel rettangolo di gioco, ad eccezione dei calciatori di riserva, possono entrare in campo solo se autorizzate dagli arbitri, anche nell'eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore infortunato.
4. Possono essere ammessi nel rettangolo di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i tele-operatori debitamente autorizzati dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., il quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento.

Articolo 14 Divisa di gioco

1. Ciascuna squadra è obbligata a munirsi almeno di due mute da gioco (maglietta e pantaloncini) comunicandone preventivamente i colori al Dipartimento Beach Soccer.
2. Anche i portieri dovranno obbligatoriamente avere a disposizione almeno due mute da gioco di colori diversi da quelle del resto della squadra.
3. Tutte le maglie ed i pantaloncini da gioco devono essere contrassegnati con una numerazione fissa di maglia che va dal numero 1 (uno) fino al massimo al numero 30 (trenta) per i calciatori, fermo restando che per i portieri sono ammessi esclusivamente i numeri 1, 12, 22 e 30. Tale numerazione, che dovrà essere opportunamente modulata da tutte le Società in base al numero dei calciatori effettivamente tesserati ai sensi del presente Regolamento, viene assegnata a ciascun calciatore per l'intera durata della partecipazione nell'ambito delle attività sportive di competenza relative all'anno 2012. L'inosservanza della presente disposizione costituisce condotta anti-regolamentare, sanzionata dagli organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di almeno € 50,00 per ciascun inadempimento.
4. In ogni partita ciascuna squadra sarà tenuta a presentarsi al campo con entrambe le mute da gioco a sua disposizione. L'arbitro si riserverà il diritto di decidere con quale maglia e pantaloncino potrà giocare.

Articolo 15 Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari saranno resi noti entro le ore 24.00 di ognuna delle prime giornate di gara relative ad ogni singola tappa del Campionato nazionale di riferimento e, successivamente, entro le ore 17.00 di ogni martedì seguente allo svolgimento delle medesime tappe. Per le tappe in cui si gioca nelle giornate di venerdì, sabato e domenica detti provvedimenti saranno pubblicati attraverso un Comunicato Ufficiale, che sarà trasmesso ai responsabili delle squadre e visibile, inoltre, sul sito internet della L.N.D., www.lnd.it.
2. I Comunicati si intendono notificati alle squadre, con presunzione assoluta, pertanto non sarà ammissibile alcun ricorso contro la mancata conoscenza dei provvedimenti comminati.
3. Il calciatore che nel corso di una gara dovesse essere espulso definitivamente con un cartellino rosso o con due cartellini gialli ed allontanato dal Rettangolo di Gioco, dovrà, indipendentemente dalla motivazione, considerarsi automaticamente squalificato almeno per una giornata da scontarsi nella gara immediatamente successiva. Per il Campionato di Serie A la squalifica è da ritenere valida e da scontare anche al termine del girone di qualificazione, qualora la squadra del calciatore espulso dovesse qualificarsi alla fase finale (Playoff).
4. Tutti i calciatori che abbiano ricevuto nel corso del girone di qualificazione quattro cartellini gialli incorrono nella squalifica per una gara, inflitta dagli Organi di Giustizia Sportiva.
5. Al termine del girone di qualificazione tutte le ammonizioni e le diffide verranno azzerate.
6. I provvedimenti disciplinari a termine, in seguito ad atti gravi, a carico di un tesserato comportano per il destinatario il divieto di svolgere attività per tutti i tornei organizzati sotto l'egida della L.N.D., compresi quelli amatoriali.

7. Un dirigente squalificato, anche se non presente, non può comparire sulla distinta di gioco della squadra, pena la comminazione di una sanzione economica alla squadra medesima, giuste disposizioni di cui all'art. 15, del presente Regolamento, ed un'ulteriore squalifica allo stesso dirigente. Un calciatore squalificato può comparire sulla distinta di gioco; nel caso in cui quest'ultimo venga impiegato dall'inizio o nel corso di una gara, sarà data partita persa alla squadra che ha commesso l'errore.
8. Una giornata di squalifica si da per scontata solamente quando la partita successiva è terminata sul campo.

Articolo 16 Giornate di gara

1. Tutte le gare si disputeranno nei giorni e nelle ore stabilite dal calendario, salvo eventuali spostamenti con decisioni inappellabili assunte dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

Articolo 17 Sanzioni disciplinari

1. Ammonizioni ed espulsioni (temporanee e definitive) non sono soggette a multa..
2. Divisa di gioco non coordinata (pantaloncini di colori diversi, una sola muta di maglia, numerazione di maglia non conforme a quanto stabilito dall'art. 14 del presente Regolamento), Euro 50,00.
3. Ritardo sull'inizio di gioco fino ad un tempo massimo di "un tempo e mezzo di gioco", come consentito dal presente Regolamento, Euro 30,00.
4. La mancata presentazione oltre il tempo regolamentare di attesa consentito dal presente Regolamento, unitamente alla rinuncia a proseguire nella disputa di una gara, comportano la sconfitta 0-10 e la multa di cui al punto 5, lettera c), del presente Comunicato Ufficiale, nonché un punto di penalizzazione.
5. Eventuali danni alle strutture saranno a carico del responsabile della squadra.
6. Le ammende comminate dal Giudice Sportivo Nazionale dovranno essere erogate secondo i termini tassativi indicati sul relativo Comunicato Ufficiale su cui vengono pubblicate. In mancanza si provvederà a prelievo coattivo.

Articolo 18 Reclami

1. Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri reclami la squadra che intende perseguirlo dovrà rispettare il seguente iter:
 - il preavviso di reclamo andrà comunicato all'Arbitro al termine della gara, con riserva scritta;
 - i reclami attinenti al regolare svolgimento della gara o l'irregolare posizione dei calciatori dovranno pervenire entro l'ora successiva l'effettuazione della gara stessa presso la sede della Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale presente in loco;
 - copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere notificata contestualmente alla eventuale controparte (art. 29, comma 5, del Codice di Giustizia

Sportiva). Quest'ultima potrà far pervenire eventuali osservazioni entro trenta minuti dalla notifica del reclamo.

- la disciplina sportiva delle competizioni è demandata agli organi disciplinari nazionali presso la L.N.D.

Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Nazionale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:

- a) le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo;
- b) nell'ipotesi di squalifica a termine, invece, al calciatore interessato è comunque vietato lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica per l'intera durata fissata dall'organo giudicante. Le squalifiche o le inibizioni a termine che superino la durata del Campionato sono, invece, impugnabili davanti alla Corte di Giustizia Federale;
- c) Per il Campionato di Serie A le ammonizioni residue al termine della prima fase del Campionato (tappe di qualificazione) vengono azzerate per la fase finale.

Articolo 19 Omologazione delle gare

Tutte le gare si intendono omologate con la comunicazione nel Comunicato Ufficiale del risultato conseguito sul campo, salvo diversa e motivata deliberazione della L.N.D. Il Comunicato Ufficiale sarà inoltrato ai responsabili di squadra e sarà visibile sul sito internet www.lnd.it. Le deliberazioni della L.N.D. si intendono conosciute, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale o potranno essere ritirate presso la Segreteria organizzativa della località in cui ha luogo il Campionato.

Articolo 20 Accettazione del presente Regolamento

Il presente Regolamento si ritiene accettato, interamente ed in ogni sua parte, con la partecipazione ai Campionati.

Articolo 21 Disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme federali vigenti alla data di svolgimento del Campionato di Serie A.

**F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI
ATTIVITA' BEACH SOCCER**

Domanda di iscrizione e Modulo di censimento

La Società fa domanda d'iscrizione, per l'attività nazionale 2012, al Campionato di Serie A organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer, comunicando i dati qui sotto riportati:

Codice fiscale/Partita IVA	
Denominazione della Società	
Indirizzo della sede sociale	
Comune di residenza della sede sociale e C.A.P.	
Indirizzo per la corrispondenza	
C.A.P. e città	
N. fax	
Indirizzo e-mail	
Sito internet (eventuale)	
Recapiti telefonici della Società	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Disponibilità di una Beach Arena	
Eventuale locazione e dimensioni	
Colori sociali (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Sponsor di maglia	
Categoria merceologica di appartenenza	

Allega all'uopo la documentazione prevista dal C.U. L.N.D. n. 95 del 19 dicembre 2011:

Luogo e data, _____

In Fede

IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Composizione – Generalità - Firma dei componenti l'organigramma societario

Nome e cognome del Presidente	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	Carta Identità Patente Guida Passaporto
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
Nome e cognome del Vice Presidente	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	Carta Identità Patente Guida Passaporto
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
Nome e cognome del Segretario	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	Carta Identità Patente Guida Passaporto
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
Consiglieri (nome e cognome)	
Dirigenti Società delegati alla firma	

In Fede

IL PRESIDENTE

_____ (timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

La Società:

- si dichiara consapevole e a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità negli atti prodotti, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia;
- dichiara sotto la propria responsabilità di non aderire, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali e internazionali diverse dalla L.N.D., impegnandosi sin da ora al rispetto dell'operatività temporale di tale divieto, che riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2012 nella sua interezza, esteso anche ai casi in cui l'attività nazionale 2012 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale. Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto 7), del Comunicato Ufficiale n. 1/BS del 19 dicembre 2011;
- dichiara sotto la propria responsabilità di non intrattenere con le Associazioni di cui sopra, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, alcun rapporto di collaborazione, a qualsiasi titolo, al fine di promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale e internazionale; si impegna sin da ora al rispetto dell'operatività temporale di tale divieto, che riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2012 nella sua interezza, esteso anche ai casi in cui l'attività nazionale 2012 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale. Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto 7), del Comunicato Ufficiale n. 1/BS del 19 dicembre 2011;
- dichiara inoltre di aver preso visione dei contenuti di cui al Comunicato Ufficiale n. 1/BS, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 95 della L.N.D., provvedendo contestualmente a tutti gli adempimenti tecnici, organizzativo e finanziari richiesti.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- copia dei documenti di riconoscimento del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario della Società;
- logo ufficiale della Società in formato cartaceo a colori, impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico, in formato .jpg o .bmp, al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.;
- breve storia della Società (in cartaceo e per un massimo di quindici righe), impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

La Società si impegna altresì a trasmettere al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. una foto ufficiale della squadra, che dovrà pervenire in formato elettronico .jpg o .bmp oppure cartaceo.

Luogo e data _____

In Fede

IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

Lista n. 30 calciatori			
Nome – Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)	Numero di maglia fisso
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Da presentare all'atto dell'iscrizione o entro il termine improrogabile del 22 Maggio 2012.

Allenatore	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Medico	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.



Roma, 30 Giugno 2011

Protocollo: Segr. CT/MC/nic/7888

Ai Comitati Regionali
Comitato Interregionale
Divisione Calcio Femminile
Divisione Calcio a Cinque
C.P.A. Trento e Bolzano

Oggetto: Tesseramento dei calciatori minori stranieri

Si trasmette la nota pervenuta in data odierna dalla Segreteria Federale, con la quale sono confermate anche per la prossima Stagione Sportiva 2011-2012 le disposizioni relative al tesseramento dai calciatori minori stranieri.

E' gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Ciaccolini



Roma, 28 giugno 2011

Prot. n. 2041.1/ADS/Segr.

08:43 30 GIU 2011 FIGC LND
7879

Spett.le
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
P.le Flaminio, 9
00196 Roma

Oggetto: Tesseramento dei calciatori minori stranieri.

In relazione a quanto in oggetto indicato, nel richiamare le precedenti nostre comunicazioni del 12 aprile 2010 – prot. 1692.1/ADS/Segr. e del 30 giugno 2010 prot. 2119.1/ADS/Segr. si confermano, anche per la prossima stagione sportiva 2011/2012, le linee guida ivi riportate.

Quanto sopra in considerazione che la Commissione federale, costituita dalla FIGC per l'esame delle richieste di primo tesseramento dei calciatori minori di cittadinanza estera – secondo le direttive e i principi indicati dalla FIFA – ha evidenziato, dall'analisi dell'attività svolta nei trascorsi 18 mesi, che le modalità operative concordate sono state positivamente recepite dai Comitati Regionali e dalle società dipendenti che riescono a produrre la documentazione richiesta senza particolari difficoltà.

Al fine di una migliore organizzazione finalizzata ad una maggiore celerità e snellezza del processo di tesseramento, si ritiene utile richiamare l'attenzione dei Comitati Regionali ad una tempestiva trasmissione delle richieste di tesseramento alla competente Commissione federale, operando un preventivo esame della documentazione stessa.

Ringraziando per la collaborazione si inviano i migliori saluti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)



Roma, 30 giugno 2010

Prot. n. 2119.1/ADS/Segr.

13:57 30 GIU 2010 FIGC LND

4307

Spett.le
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
P.le Flaminio, 9
00196 Roma

Oggetto: Procedura di tesseramento dei calciatori minori stranieri. Rif. Ns. prot. 1692.1/ADS/Segr. del 12 aprile 2010

In relazione a quanto in oggetto indicato, anche a seguito dei risultati del lavoro della Commissione Tesseramento Minori Stranieri per l'analisi delle richieste di tesseramento di minori pervenute nel periodo aprile-giugno 2010, nell'allegare copia della nostra precedente comunicazione sopra richiamata, si confermano, per la stagione sportiva 2010/2011, le linee guida ivi riportate, integrate dalle seguenti ulteriori specificazioni:

- le richieste di tesseramento per calciatori minori in affidamento/tutela dovranno essere trasmesse direttamente alla Commissione, corredate dalla documentazione prevista;
- le richieste di tesseramento per i calciatori minori provenienti da Federazione estera dovranno essere trasmesse direttamente alla Commissione, anch'esse corredate dalla documentazione prevista.

Invitando con la presente a dare immediata attuazione alla regolamentazione così come integrata con le nuove disposizioni, si prega altresì di segnalare alle Divisioni ed ai Comitati Regionali l'importanza del puntuale rispetto di tutta la disciplina del Tesseramento di cui trattasi.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Via Gregorio Allegri, 14 00196 Roma
Tel. +39 06 84911 Fax +39 06 84912239
P.IVA 01357871001 C.P. 2450
figc.it

**NOTA CHIARIFICATRICE AI QUESITI FATTI PRESENTE DAI C.R.
RELATIVAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI
TESSERAMENTO**

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali.
Dichiarazione del calciatore su eventuali precedenti tesseramenti all'estero	Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero e firmata dal calciatore e dai genitori. Nel caso in cui fosse stato tesserato all'estero, la richiesta di tesseramento non potrà essere evasa al Comitato, ma dovrà essere inoltrata immediatamente all'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC.
Iscrizione scolastica	Certificato di iscrizione presso l'Istituto scolastico.
Prova di nascita del calciatore	Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita.
Documento identificativo del calciatore	Fotocopia del passaporto del calciatore o documento equipollente.
Documento identificativo dei genitori	Fotocopia del passaporto o documento equipollente.
Residenza e stato di famiglia del calciatore	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
Prova di soggiorno in Italia del ragazzo e dei genitori	Permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre cedolini).